
Statuto

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

Con il nome Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires) (Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes) (Self-regulatory Organisation of the Swiss Bar Association and the Swiss Notaries Association) (di seguito "OAD") è costituita un'associazione con sede a Berna secondo le disposizioni degli art. 60 seg. CC e della LRD.

Art. 2 Scopo

¹Lo scopo dell'associazione consiste nel costituire a livello svizzero un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD, aperto agli avvocati, ai notai così come alle persone e società di cui all'art. 4 cvp. da 3 a 5.

²L'OAD adempie gli obblighi legali ai sensi della LRD nei confronti degli intermediari finanziari ad esso affiliati.

³L'OAD può ricorrere nell'interesse degli intermediari finanziari contro decisioni che li riguardano.

II. Qualità di socio e affiliazione

Art. 3 Soci attivi

¹La Federazione Svizzera degli Avvocati e la Federazione Svizzera dei Notai sono soci attivi dell'OAD.

²Altre federazioni svizzere di avvocati e/o di notai possono essere accettate con decisione unanime dell'assemblea sociale come soci attivi dell'OAD.

Art. 4 Soci passivi

¹Le persone fisiche e le persone giuridiche così come le società di persone possono essere soci passivi. Esse devono garantire un'attività irreprensibile e la loro attività deve essere esercitata prevalentemente in Svizzera.

²Esse possono affiliarsi come segue:

- a) quale affiliazione individuale (ai sensi del cpv. 3),
- b) quale affiliazione collettiva (ai sensi dei cpv. 3 e 4),
- c) quale affiliazione di una società (ai sensi dei cpv. 5 e 6).

³Una persona fisica può essere affiliata individualmente se si tratta di un avvocato o di un notaio indipendente. Le rimanenti condizioni d'affiliazione sono disciplinate dal Regolamento OAD.

⁴Una persona fisica, che non è avvocato o notaio, può essere affiliata come socio passivo nell'ambito di un'affiliazione collettiva se è socia di un affiliato ai sensi del cpv. 3 e la forma associativa è conforme al diritto del cantone in cui lo studio ha la sua sede principale.

⁵Una società di persone, una persona giuridica o una succursale in Svizzera può essere affiliata se:

- a) si è incorporata secondo il diritto svizzero, risp. la succursale è iscritta nel registro di commercio,
- b) ha per scopo di fornire consulenza giuridica e/o di patrocinare dinnanzi a tribunali, ad autorità o a terzi, per il tramite di avvocati iscritti in un registro in Svizzera, di notai o di altri consulenti qualificati,
- c) la sua forma giuridica per le attività di cui alla lett. b) è ammessa dalle autorità cantonali competenti,
- d) la maggioranza dei suoi soci o dei suoi azionisti, come pure quella dei suoi organi supremi di direzione o di amministrazione, è composta da persone che adempiono le condizioni d'affiliazione e
- e) i suoi organi supremi di direzione e di amministrazione sono composti esclusivamente di persone che garantiscono un'attività irreprensibile.

⁶Una società di persone o una persona giuridica può essere affiliata se:

- a) ha per scopo principale l'esercizio di un'attività secondo l'art. 2 cpv. 3 LRD,
- b) la maggioranza dei suoi soci o dei suoi azionisti è composta da persone che adempiono le condizioni di affiliazione oppure se una persona giuridica ai sensi del cpv. 5 è socio o azionista principale e la controlla mediante la maggioranza dei diritti di voto o in altro modo,
- c) la maggioranza dei suoi organi supremi di direzione o di amministrazione è composta di persone che adempiono le condizioni di affiliazione e
- d) i suoi organi supremi di direzione e di amministrazione sono composti esclusivamente di persone che garantiscono un'attività irreprensibile.

⁷I soci o gli azionisti di un socio passivo ai sensi dei cpv. 5 e 6 possono affiliarsi come persone fisiche, purché non esercitino l'attività assoggettata alla LRD per o presso un socio passivo.

⁸I soci passivi sono detti in seguito anche intermediari finanziari.

Art. 5 Persone annunciate

¹Il socio passivo deve notificare all'OAD le persone fisiche che esercitano presso di lui un'attività soggetta al controllo.

²La persona annunciata è sempre attribuita a un socio passivo determinato.

³Il socio passivo risponde per il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro e dell'OAD da parte della persona annunciata.

⁴Se la persona annunciata viola i regolamenti la LRD o i regolamenti OAD, l'OAD conduce una procedura nei confronti del socio passivo al quale la persona annunciata è attribuita.

Art. 6 Effetti dell'affiliazione

Gli intermediari finanziari e le persone annunciate sono sottoposti, dall'affiliazione dell'intermediario finanziario, alla sorveglianza dell'OAD, allo Statuto, al Regolamento, all'Ordinanza di procedura, al Regolamento del tribunale arbitrale nonché a qualsiasi altro atto giuridico vincolante dell'OAD vigente a quel momento.

Art. 7 Fine dell'affiliazione

¹L'affiliazione all'OAD cessa a seguito:

- a) di disdetta scritta da parte dell'intermediario finanziario per la fine di un mese, con riserva dell'art. 10 cpv. 6,
- b) di esclusione, al passaggio in giudicato della decisione di esclusione,
- c) di decesso,
- d) di radiazione dal registro di commercio, per le persone giuridiche e le società di persone ivi iscritte, alla data della radiazione,
- e) di scioglimento, per le società di persone non iscritte nel registro di commercio.

²Se al momento della disdetta o dell'esclusione è pendente una procedura o è stato ordinato un controllo particolare nei confronti del socio passivo, i medesimi saranno portati a termine nonostante l'uscita o l'esclusione. Il socio passivo è in tali eventualità tenuto a pagare la multa, le spese della procedura, le indennità e le tasse. L'OAD ha tuttavia il diritto, nei casi bagattella, di rinunciare al proseguimento di una procedura o di un controllo particolare. Quale caso bagattella si intende in particolare i casi in cui l'oggetto della procedura rispettivamente del controllo particolare concerne violazioni di obblighi associativi oppure violazioni che non riguardano gli art. da 3 a 7 e da 9 a 10a LRD, rispettivamente violazioni che sono state nel frattempo sanate.

Art. 8 Procedura di esclusione

¹Un membro passivo, dopo essere stato sentito quale membro dell'OAD FSA/FSN dal comitato, può essere escluso in qualsiasi momento se le condizioni di affiliazione non sono più adempite oppure se i contributi e le spese ai sensi dell'art. 10, nonostante richiamo, non vengono pagati.

²Contro la decisione di esclusione, il socio passivo escluso può inoltrare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al tribunale arbitrale.

³La procedura innanzi al tribunale arbitrale è disciplinata nel Regolamento del tribunale arbitrale.

III. Mezzi finanziari

Art. 9 Contributi dei soci attivi

Il contributo di ciascun socio attivo ammonta annualmente a CHF 1'000.

Art. 10 Contributi dei soci passivi e delle persone annunciate

¹I contributi dei soci passivi e delle persone annunciate sono composti dal contributo di base, dal contributo di controllo e dalla tassa di sorveglianza. Il contributo base e il contributo di controllo sono stabiliti dall'assemblea sociale.

²Il contributo base annuale per ogni intermediario finanziario ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) ammonta al massimo a CHF 1'200.

³Il contributo base annuale per ogni socio passivo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c) ammonta al massimo a CHF 1'200. Vi è incluso il contributo per una persona annunciata. Per ogni ulteriore persona annunciata il contributo base annuale ammonta al massimo a CHF 1'200.

⁴Il contributo base annuale per la persona annunciata ammonta al massimo a CHF 1'200.

⁵I contributi per la persona annunciata sono dovuti dal socio passivo.

⁶Il contributo di base e la tassa di sorveglianza sono dovuti per un intero anno, a prescindere dall'affiliazione o uscita nel corso dell'anno.

⁷Il contributo di controllo per il controllo ordinario dipende di regola dal dispendio di tempo per il controllo dell'intermediario finanziario.

⁸La tassa di sorveglianza fatturata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito «FINMA») o altre ulteriori tasse analoghe saranno ribaltate sui membri passivi.

⁹Il comitato disciplina i dettagli.

Art. 11 Altri mezzi

¹All'OAD possono confluire altri mezzi finanziari, specie redditi da capitale, proventi da controlli particolari, multe, costi procedurali, costi per le decisioni, offerte nonché redditi da manifestazioni, ecc.

²Il Comitato può in particolare assoggettare al pagamento le decisioni d'accertamento, i richiami o altre prestazioni erogate ai membri passivi.

Art. 12 Responsabilità

¹Delle obbligazioni dell'OAD risponde unicamente il patrimonio dell'associazione.

²L'obbligo di eseguire versamenti suppletivi da parte dei soci attivi e passivi è escluso.

Art. 13 Pretese sul patrimonio dell'associazione

È esclusa ogni pretesa personale sul patrimonio dell'associazione da parte dei soci passivi.

IV. Obbligo del segreto

Art. 14 Obbligo del segreto

¹Tutti gli organi e gli ausiliari dell'OAD, i soci attivi e i membri del tribunale arbitrale secondo gli art. 48 seg. nonché tutti i rispettivi ausiliari sono tenuti – con riserva di obblighi legali contrari – a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

²Essi restano tenuti al segreto anche dopo aver lasciato la loro funzione.

V. Ricusazione e domanda di ricusazione

Art. 15 Motivi di ricusazione

¹I motivi di ricusazione sono quelli di cui all'art. 34 della Legge sul Tribunale federale (LTF) in applicazione analogica. Un motivo di ricusazione è in particolare dato se le persone interessate

- a) hanno un interesse personale nella causa,
- b) hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un autorità, consulenti giuridici dell'intermediario finanziario o dell'OAD, periti o testimoni,
- c) Sono o erano rappresentanti, mandatari, impiegati o organi dell'intermediario finanziario,
- d) sono coniugi o partner registrati dell'intermediario finanziario, del suo patrocinatore rispettivamente della sua patrocinatrice o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come organo dell'OAD ovvero convivono stabilmente con loro,
- e) sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con l'intermediario finanziario, il suo patrocinatore rispettivamente la sua patrocinatrice o una persona che ha partecipato alla medesima causa come organo dell'OAD,
- f) per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore rispettivamente la sua patrocinatrice, potrebbero avere una prevenzione nella causa.

²Le persone che appartengono al comitato o alla commissione disciplinare o che sono state incaricate di un'inchiesta o di un controllo, si ricusano se sussiste un motivo di ricusazione. Esse comunicano al Presidente la presenza di un motivo di ricusazione.

³Le persone che hanno un obbligo di ricusazione non possono essere informate in merito al relativo affare e neppure possono prendere parte alle discussioni o all'elaborazione della decisione. Esse – in quanto sia necessario – vengono informate a posteriori in merito alla fine della pratica.

Art. 16 Domanda di ricusazione e decisione

¹Se un socio passivo intende chiedere la ricusazione di una persona, egli deve inoltrare al presidente la domanda scritta di ricusazione entro 10 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

²La persona interessata dell'OAD deve essere ascoltata.

³I membri del comitato non oggetto della domanda di ricusazione decidono definitivamente. Qualora tutti i membri del comitato siano oggetto della domanda di ricusazione, decide in via definitiva l'assemblea sociale.

Art. 17 Violazione delle norme sulla ricusazione

¹Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati se un socio passivo lo domanda per iscritto al presidente entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.

²Le misure probatorie non rinnovabili possono essere prese in considerazione dall'autorità cui compete la decisione.

VI. Organizzazione

Art. 18 Organi

¹Gli organi dell'OAD sono:

- a) l'assemblea sociale,
- b) il comitato,
- c) i controllori e gli incaricati delle inchieste,
- d) la commissione disciplinare,
- e) i revisori dell'associazione.

²Ulteriori funzioni sono fra l'altro assegnate:

- a) al presidente,
- b) al vice-presidente,
- c) al segretariato generale.

A. Assemblea sociale

Art. 19 Composizione e convocazione

¹L'assemblea sociale è composta dai soci attivi. I soci passivi sono esclusi dalla partecipazione all'assemblea sociale.

²Ogni anno hanno di norma luogo due assemblee sociali ordinarie, le quali sono convocate dal Presidente dell'OAD. Esse devono svolgersi una nella prima metà e una nella seconda metà dell'anno. Il comitato oppure ogni socio attivo può chiedere la convocazione di un'assemblea sociale straordinaria, la quale deve aver luogo entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta.

³L'assemblea sociale deve essere convocata in forma scritta e con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte al più tardi 20 giorni prima del giorno in cui la stessa avrà luogo. Nel caso di assemblea universale non occorre attenersi a questo termine.

Art. 20 Svolgimento

¹La presidenza dell'assemblea sociale è esercitata da un rappresentante dei soci attivi, ma può tuttavia essere delegata al presidente dell'OAD.

²Il presidente nomina l'estensore del verbale, il quale non deve necessariamente essere socio.

³L'estensore del verbale verbalizza le decisioni e le nomine adottate dall'assemblea sociale. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal suo estensore.

Art. 21 Quorum

Ogni assemblea sociale convocata in conformità allo statuto è capace di deliberare.

Art. 22 Trattande

Eccettuato il caso di consenso di tutti i soci, l'assemblea sociale può deliberare solo sulle trattande contemplate nell'ordine del giorno.

Art. 23 Diritto di voto

Ogni socio attivo ha un voto nell'assemblea sociale.

Art. 24 Deliberazioni

¹L'assemblea sociale prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi.

²In caso di parità dei voti, il voto del presidente è preponderante.

Art. 25 Poteri

L'assemblea sociale delibera su tutte le questioni che le sono attribuite dalla legge o dallo Statuto, in particolare su:

- a) emanazione e adeguamento dello statuto, con riserva dell'approvazione da parte della FINMA,
- b) approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 25 LRD (di seguito «regolamento OAD»), con riserva dell'approvazione da parte della FINMA,
- c) approvazione del regolamento del tribunale arbitrale,
- d) approvazione dell'ordinanza di procedura,
- e) fissazione dei contributi di base e dei principi per la riscossione dei contributi di controllo,
- f) nomina dei membri del comitato, del presidente e del vice-presidente dell'OAD nonché dei revisori dell'associazione, riservata l'approvazione da parte della FINMA,
- g) nomina di una commissione disciplinare, ivi inclusi i membri supplenti,
- h) destituzione di membri del comitato e di revisori dell'associazione,
- i) domande di ricusazione nei casi previsti dall'art. 16 cpv. 3,
- j) approvazione del rapporto annuale dell'OAD, dei conti annuali e del preventivo nonché scarico del comitato,
- k) deliberazioni su tutti gli oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea sociale,
- l) deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione del patrimonio sociale.

B. Comitato

Art. 26 Composizione e nomina

¹Il comitato è composto da almeno cinque avvocati e/o notai; entrambe le categorie professionali devono esservi rappresentate. Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle lingue tedesca, francese e italiana.

²Il comitato si costituisce da sé, con riserva dell'art. 25 lett. f). Esso designa fra i suoi membri un responsabile dei controlli, un responsabile della formazione e un responsabile dell'informazione.

Art. 27 Requisiti per la nomina

¹I membri del comitato devono adempiere i seguenti requisiti cumulativi:

a) Avvocati

- titolare di un brevetto d'avvocato ai sensi dell'art. 4 lett. a) del regolamento OAD, con attività professionale in Svizzera,
- membro della Federazione Svizzera degli Avvocati,
- formazione e conoscenze tecniche sufficienti nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo,
- garanzia di un'attività irrepreensibile e di indipendenza.

b) Notai

- titolare di una patente cantonale di notaio ai sensi dell'art. 5 lett. a) del regolamento OAD, con attività professionale in Svizzera,
- membro della Federazione Svizzera dei Notai,
- formazione e conoscenze tecniche sufficienti nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo,
- garanzia di un'attività irrepreensibile e di indipendenza.

²I membri del comitato non devono detenere nessuna funzione in seno agli organi supremi di direzione dei soci attivi.

³Il comitato si compone sia di persone che sono membri passivi, sia di persone che non appartengono all'OAD quali membri.

Art. 28 Durata della carica

¹I membri del comitato sono nominati per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili. La durata della carica di chi succede a un membro dimissionario corrisponde alla durata residua del mandato di quest'ultimo.

²Qualora venga a mancare uno dei requisiti dell'art. 27, la carica prende fine immediatamente.

Art. 29 Convocazione

¹Il comitato si riunisce su convocazione del presidente dell'OAD ogni qual volta lo esigano gli affari, almeno due volte per anno civile.

²Due membri del comitato possono chiedere la convocazione di una riunione, la quale deve aver luogo entro 3 settimane dalla ricezione della richiesta.

³La convocazione delle riunioni del comitato deve avvenire in forma scritta con indicazione delle trattande, di regola con 5 giorni di anticipo.

Art. 30 Quorum e deliberazioni

¹Il comitato è atto a deliberare, qualora sia presente la metà dei suoi membri. Il comitato può tenere la seduta avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione. Esso prende le proprie decisioni ed effettua le nomine a maggioranza dei voti dei membri partecipanti.

²Sugli oggetti che non figurano all'ordine del giorno può decidere unicamente il comitato al completo.

³Le deliberazioni possono essere prese per corrispondenza, ivi incluso l'impiego dei mezzi di comunicazione digitale che permettono la stampa su carta, a condizione che nessun membro chieda la trattazione orale.

⁴Anche il presidente vota. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante per le votazioni. Per le elezioni, in caso di parità di voti, si procede mediante estrazione a sorte.

Art. 31 Verbale

¹Le discussioni e le decisioni del comitato sono riportate in un verbale scritto.

²Lo stesso vale per le decisioni adottate per corrispondenza.

Art. 32 Poteri e compiti del comitato

¹Al comitato spettano i poteri attribuitigli dallo statuto o da disposizioni vincolanti dell'OAD nonché tutti i poteri che non sono stati attribuiti a un altro organo, in particolare:

- a) conduzione dell'OAD, con riserva dei poteri dell'assemblea sociale,
- b) preparazione dell'assemblea sociale e attuazione delle decisioni della medesima,
- c) allestimento del rapporto annuale, incluso il conto annuale all'attenzione dell'assemblea sociale,
- d) nomina dei controllori e degli incaricati delle inchieste previa consultazione dei soci attivi,
- e) nomina e insediamento del segretario generale e fissazione dei suoi compiti e competenze,
- f) decisione sull'ammissione di un intermediario finanziario,
- g) decisione sull'esclusione di un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 8 cpv. 2,
- h) sorveglianza degli intermediari finanziari ad esso affiliati, inclusa la facoltà di impartire istruzioni e adottare misure per il ripristino di una situazione conforme alla legge, allo statuto e al regolamento (art. 44),
- i) affari correnti, in particolare questioni che competono all'assemblea sociale ma che, a causa dell'urgenza, non consentono alcuna dilazione,
- j) rappresentanza dell'OAD nei confronti di terzi, nell'ambito della quale i membri del comitato, compreso il segretario generale, hanno diritto di firma collettiva a due,
- k) decisioni sull'apertura di processi, su desistenza, su acquiescenza, conclusione di transazioni,
- l) organizzazione e sorveglianza dell'attività di controllo,

-
- m) organizzazione e sorveglianza della formazione,
 - n) organizzazione e sorveglianza delle inchieste e delle procedure disciplinari,
 - o) nomina del rispettivo arbitro e rappresentanza dell'OAD nelle procedure arbitrali,
 - p) decisione sulle domande di ricusazione nei casi previsti all'art. 16,
 - q) prese di posizione dell'OAD all'indirizzo delle autorità su questioni di fondo (previa consultazione con i soci attivi),
 - r) prese di posizione e pareri giusta l'art. 41,
 - s) comunicazioni giusta l'art. 40,
 - t) elaborazione del regolamento, dell'ordinanza di procedura e del regolamento del tribunale arbitrale e di altri atti giuridici.

²Il comitato può delegare compiti a singoli suoi membri. Vi si annovera anche l'esecuzione di controlli ordinari e particolari da parte di un singolo membro del comitato allo scopo di assicurare l'operatività.

³Il comitato può delegare le inchieste a uno o più membri del comitato nella loro funzione di incaricati delle inchieste.

⁴Il comitato può istituire commissioni o gruppi di lavoro.

⁵Il comitato può completare lo statuto, il regolamento OAD, l'ordinanza di procedura e il regolamento del tribunale arbitrale con altri atti giuridici. Esso è inoltre competente per emanare un regolamento d'organizzazione e un regolamento sulle tasse, nonché direttive, circolari, decisioni e altri atti giuridici vincolanti rivolti, individualmente o in via generale, agli intermediari finanziari.

C. Revisori dell'associazione

Art. 33 Nomina e poteri

¹L'assemblea sociale nomina come revisori dell'associazione almeno due persone fisiche, che devono essere avvocati o notai indipendenti. Il periodo di carica è di tre anni. I revisori dell'associazione sono rieleggibili.

²I revisori dell'associazione verificano la contabilità dell'OAD e presentano un rapporto annuale scritto all'attenzione dell'assemblea sociale.

D. Presidente

Art. 34 Compiti del presidente

¹Al presidente spettano, tra gli altri, i seguenti compiti, in relazione ai quali egli informa regolarmente il comitato:

- a) rappresentanza dell'OAD nei confronti delle autorità e del pubblico,
- b) garanzia di un lavoro efficiente in seno al comitato e al segretariato generale,
- c) regolamentazione in merito a procure e poteri di rappresentanza,
- d) compiti che gli sono affidati in materia di procedure dallo statuto e dall'ordinanza di procedura.

²Il presidente informa i controllori e gli incaricati delle inchieste nonché la commissione disciplinare sulle deliberazioni importanti del comitato.

³In casi urgenti e qualora la convocazione ordinaria di una seduta del comitato atta a deliberare non sia possibile, il presidente può, con decisione presidenziale, svolgere i compiti del comitato. Egli ne informa senza indugio i membri del comitato e chiede la ratifica a posteriori.

⁴Se il presidente è impedito, il vice-presidente agisce al suo posto.

E. Segretario generale, segretariato

Art. 35 Segretario generale e segretariato

¹Il segretario generale dirige il segretariato.

²Il segretariato è responsabile della gestione dei soci, della gestione dei controlli e della formazione e funge da cancelleria nelle procedure d'inchiesta e disciplinari. Esso assiste il presidente, il comitato, i controllori e gli incaricati delle inchieste nonché la commissione disciplinare nell'adempimento dei loro compiti. I dettagli possono essere fissati nell'ambito di istruzioni o altri atti giuridici interni.

³Il segretario generale partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo.

F. Controllori e incaricati delle inchieste

Art. 36 Nomina

¹Il comitato nomina i controllori e gli incaricati delle inchieste previa consultazione dei rispettivi soci attivi.

²I controllori e gli incaricati delle inchieste sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

³I controllori e gli incaricati delle inchieste nominati possono essere destituiti dal comitato per motivi gravi, in particolare se non adempiono più i requisiti per la nomina.

Art. 37 Requisiti per la nomina

Ai requisiti per la nomina si applicano l'art. 27 così come le prescrizioni dell'Ordinanza sui revisori (OSRev) nella loro versione in vigore.

Art. 38 Compiti

¹I controlli giusta l'art. 43 sono affidati ai controllori e agli incaricati delle inchieste dal responsabile dei controlli.

²I controlli giusta l'art. 45 sono affidati ai controllori e agli incaricati delle inchieste dal presidente dell'OAD.

G. Commissione disciplinare

Art. 39 Nomina, requisiti per la nomina e compiti della commissione disciplinare

¹La commissione disciplinare è nominata dall'assemblea sociale.

²Ai requisiti per la nomina si applica l'art. 27.

³I membri della commissione disciplinare non possono esercitare nessun'altra funzione nell'OAD.

⁴La commissione disciplinare è composta da sei membri, di cui due ciascuno provenienti dalle regioni della Svizzera di lingua tedesca, francese e italiana. Sono inoltre nominati da due a tre membri supplenti, prendendo le lingue tedesca, francese e italiana adeguatamente in considerazione.

⁵Il presidente, per ogni caso che deve essere giudicato, nomina nella cerchia dei membri della commissione disciplinare tre membri, fra cui un presidente.

⁶I compiti della commissione disciplinare sono definiti dall'ordinanza di procedura.

⁷La commissione disciplinare provvede a una trattazione uniforme e celere dei casi in seno all'intero OAD.

VII. Compiti speciali dell'OAD secondo la legge sul riciclaggio di denaro

A. Disposizioni generali

Art. 40 Obbligo d'informazione di comunicazione dell'OAD

L'obbligo d'informazione e di comunicazione dell'OAD è disciplinato dalla LRD.

Art. 41 Pareri e conferme

¹A richiesta, l'OAD fornisce ad avvocati e notai, anche se non affiliati, il suo parere su questioni attinenti l'applicazione della LRD e i propri regolamenti. Per questo può chiedere il pagamento di una tassa.

²A richiesta scritta da parte di un terzo o di un socio passivo, l'OAD conferma se una persona è affiliata quale intermediario finanziario.

B. Formazione

Art. 42 Formazione

¹L'OAD si occupa della formazione degli intermediari finanziari e delle persone annunciate nel settore della LRD.

²Ogni intermediario finanziario e le persone annunciate devono frequentare un corso di formazione di base di un giorno e in seguito corsi regolari di formazione continua. Il regolamento OAD definisce i dettagli.

³Il socio passivo è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di formazione da parte delle persone annunciate all'OAD a lui attribuite.

C. Controlli

Art. 43 Controlli

¹Tutti gli affiliati sono sottoposti a controlli ordinari, nell'ambito di un controllo ordinario o particolare.

²Il comitato stabilisce il ritmo dei controlli. Esso può ordinare in qualsiasi momento un controllo ordinario o particolare. Il primo controllo avviene al più tardi nell'anno civile successivo all'affiliazione.

³Il controllo è disciplinato dal regolamento OAD.

⁴Le decisioni del comitato concernenti la prescrizione di controlli non possono essere impugnate.

D. Misure di sorveglianza

Art. 44 Misure di sorveglianza

¹Il comitato, nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza al di fuori di una procedura disciplinare, previa fissazione a breve di una data d'audizione non prorogabile, può ordinare misure adeguate per il ripristino della situazione di diritto, in particolare

- a) fissare dei termini per il ripristino di una situazione conforme alle leggi, allo statuto e al regolamento,
- b) fissare condizioni di natura personale e organizzativa,
- c) ordinare agli intermediari finanziari la presentazione di rendiconti singoli o correnti su determinati avvenimenti o circostanze che possono interessare anche le persone annunciate.

²All'inosservanza di una misura di sorveglianza può essere comminata una multa per disobbedienza fino a un massimo di CHF 10'000. È riservata l'apertura di una procedura d'inchiesta e disciplinare.

³Il comitato nei casi gravi può revocare l'effetto sospensivo.

⁴Le misure di sorveglianza comminate dal comitato possono essere deferite alla commissione disciplinare.

E. Procedure d'inchiesta e disciplinari

Art. 45 Generale

¹In caso di sospetto di violazione della LRD o degli atti giuridici emanati dall'OAD FSA/FSN può essere aperta una procedura d'inchiesta e disciplinare.

²Nel caso di violazioni bagatellari l'OAD può prescindere dall'apertura di una procedura disciplinare. Quali casi bagattella si intendono in particolare i casi in cui l'oggetto della procedura rispettivamente del controllo particolare concernono violazioni di obblighi sull'associazione oppure violazioni che non riguardano gli art. da 3 a 7 e da 9 a 10a LRD, rispettivamente violazioni che sono state nel frattempo sanate. Il presidente ammonisce il membro senza richiedere una presa di posizione preventiva e accollando le spese all'interessato. Entro 30 giorni il membro può interporre ricorso contro l'ammonimento; il presidente deve aprire la procedura.

³Se è condotta una procedura è ordinata un'inchiesta, salvo se la fattispecie è già stata accertata.

⁴Se è condotta un'inchiesta, la procedura si divide in una procedura d'inchiesta e in una procedura disciplinare.

⁵I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza di procedura OAD.

Art. 46 Decisioni e sanzioni del presidente e della commissione disciplinare

¹Nella procedura senza incaricato dell'inchiesta il presidente, dopo aver sentito l'intermediario finanziario, decide personalmente nel merito nonché sui costi e sulle spese.

²Il presidente può abbandonare la procedura, pronunciare un ammonimento, un avvertimento o una multa fino a CHF 10'000, ordinare misure ai sensi del cpv. 4 lett. c), d) ed e), proporre la nomina di una commissione disciplinare oppure ordinare una procedura con inchiesta. Le misure, l'ammonimento e la multa possono essere cumulati.

³Nel caso di procedura con incaricato dell'inchiesta, la commissione disciplinare decide sull'abbandono, l'avvertimento, il rinvio o la sanzione.

⁴La commissione disciplinare può pronunciare le seguenti sanzioni nei confronti di un intermediario finanziario:

- a) ammonimento,
- b) multa fino a CHF 100'000,
- c) istruzioni specifiche per il ripristino di una situazione conforme, imposizione di condizioni oppure obbligo per un intermediario finanziario di presentare rendiconti correnti su determinati avvenimenti o circostanze,
- d) obbligo per un intermediario finanziario di vietare l'attività soggetta al controllo a una persona che esercita un'attività per lui o presso di lui,
- e) nel caso di uno studio con affiliazione collettiva, l'obbligo per gli intermediari finanziari di vietare l'attività soggetta al controllo a una persona che esercita un'attività per o presso di esso,
- f) esclusione di un intermediario finanziario. L'esclusione può essere decisa con la condizione che la riaffiliazione all'OAD FSA/FSN non sarà possibile per un periodo di tempo determinato. Sulla richiesta di riaffiliazione del membro escluso, il comitato decide liberamente.

⁵È consentito un abbinamento delle sanzioni. Può inoltre essere revocato nei casi gravi l'effetto sospensivo per le sanzioni ai sensi delle lett. c), d) ed e).

⁶Nella commisurazione della sanzione si considereranno la gravità della violazione, il comportamento dell'intermediario finanziario, il motivo dell'apertura della procedura nonché la situazione personale del medesimo e, se del caso, della persona annunciata autrice materiale dell'infrazione.

⁷L'intermediario al quale è stato inflitto un avvertimento o una sanzione, deve regolarizzare la fattispecie per la quale è stato sanzionato entro il termine fissato nella decisione.

⁸Nell'ambito della decisione relativa a un abbandono, a un avvertimento o a delle sanzioni, è altresì statuito sulle tasse e sulle spese di procedura.

⁹Mediante opposizione alla commissione disciplinare, l'intermediario finanziario può impugnare una decisione finale del presidente e contro una decisione finale della commissione disciplinare può ricorrere presso il tribunale arbitrale secondo gli art. 48 e seg.

Art. 47 Prescrizione

¹Il perseguimento disciplinare di violazioni della LRD, dello statuto, del regolamento OAD o di altri atti giuridici vincolanti si prescrive nel termine di 10 anni dalla commissione.

²Se prima della decorrenza è disposta l'esecuzione di un controllo particolare o l'apertura di una procedura con o senza inchiesta, la prescrizione non interviene.

VIII. Tribunale arbitrale

Art. 48 Procedura arbitrale

¹Il Tribunale arbitrale decide nei casi previsti dallo statuto o da altri atti giuridici vincolanti dell'OAD.

²Il tribunale arbitrale è costituito ad hoc per ogni singolo caso. Esso si compone di un arbitro unico oppure di tre membri.

³La procedura è disciplinata nel regolamento del tribunale arbitrale OAD.

Art. 49 Requisiti per la nomina

¹Ai requisiti per la nomina si applica l'art. 27.

²Un arbitro non deve detenere nessuna funzione in seno agli organi supremi di direzione di un socio attivo.

Art. 50 Obbligo di informazione

In ossequio alla LRD, l'OAD segnala alla FINMA le decisioni cresciute in giudicato del tribunale arbitrale di rifiuto dell'affiliazione o di esclusione di un affiliato.

IX. Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 Scioglimento e liquidazione

Una fusione dell'OAD FSA/FSN è possibile unicamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che è esentata dall'imposta in virtù del suo scopo di utilità pubblica o

pubblico. Il patrimonio dell'OAD ancora presente allo scioglimento deve pervenire a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che è esentata dall'imposta in virtù del suo scopo di utilità pubblica o pubblico.

Art. 52 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata in questo Statuto comprende la forma femminile.

Art. 53 Entrata in vigore

¹Questo Statuto è stato adottato dall'assemblea sociale del 1° luglio 2014 ed è stato approvato con decisione della FINMA del 24 novembre 2014. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2015.

²Per l'implementazione degli obblighi dello Statuto e del regolamento è fissato ai soci passivi un termine transitorio fino al 31 marzo 2015.

Art. 54 Procedure pendenti

¹Per le procedure aperte prima dell'entrata in vigore del presente statuto resta applicabile lo statuto del 15 giugno 2010.

²L'intermediario finanziario può richiedere in forma scritta l'assoggettamento di una procedura pendente a questo statuto, all'ordinanza di procedura e al regolamento del tribunale arbitrale. In tale caso, la procedura sarà condotta, a partire dal momento della ricezione della richiesta, secondo le nuove disposizioni corrispondenti.

Berna, 9 dicembre 2014

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

Peter Lutz
Presidente

Bettina Kläy
Segretaria generale

Federazione Svizzera degli Avvocati

Pierre-Dominique Schupp
Presidente

René Rall
Segretario generale

Federazione Svizzera dei Notai

Stefan Schmiedlin
Presidente

Jean-Pierre Becher
Segretario generale